

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/E/160120

San Fior, lì 20/01/2016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 IN SINTESI

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, è giunta al traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015.

Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato; in questa sede, con riserva di approfondire con successive circolari gli argomenti che risultassero di maggior interesse per i nostri assistiti, ci limiteremo a proporre in calce alla presente una schematizzazione tabellare che segue l'ordine della norma.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La segreteria

Segue tabella.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

	Contenuto in sintesi
6 7 959	Blocco degli incrementi delle aliquote Iva e delle accise Viene rinviato al 2017 il prospettato aumento delle aliquote e delle accise che, invece, avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016. In particolare: • l'aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017; • l'aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. Accise sul carburante Si prevede il dimezzamento dell'incremento già previsto dalla L. 190/2014. In ogni caso, si fa riserva di poter determinare un incremento delle misure in caso di mancato rispetto del gettito atteso dalla <i>voluntary disclosure</i> (rientro dei capitali dall'estero).
8	Reddito atleti professionisti Si provvede alla abrogazione del comma 4-bis, articolo 51, Tuir, ove si prevedeva che dovesse essere considerato come <i>fringe benefit</i> (per gli atleti professionisti) anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi (nella misura del 15% ed al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative).
10 (a) 10 (b)	Esenzione Imu immobili in comodato uso Si dispone: • l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee; • si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, disciplinata dall'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
10 (c)	Terreni agricole dei coltivatori diretti e Iap Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa di previdenza agricola, non devono più versare l'Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. Pertanto: • si abroga lo specifico moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni da loro condotti;

10 (d)	si abrogano le specifiche riduzioni che si applicavano sui valori eccedenti i 6.000 euro.
10 (e)	Termine per approvazione delibere e regolamenti Imu Si prevede che i Comuni siano tenuti ad effettuare l'invio delle delibere e regolamenti entro il termine perentorio del 14.10 di ciascun anno, e non più entro il termine (non qualificato come perentorio) del 21.10
11 - 12	Trento e Bolzano Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 8, articolo 9, D.Lgs. 23/2011, ove si prevedeva che le Province autonome di Trento e di Bolzano potessero prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto di particolari limitazioni, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni. Si sostituisce tale periodo con la previsione per cui le disposizioni si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento.
13	Esenzione Imu + terreni agricoli e montani A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imu per i terreni montani si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993. Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
14 (a)	Modifiche alla Tasi Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che: sia escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
14 (b)	si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
14 (c)	per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
14 (d)	nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta

	percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo
14 (e)	Termine per approvazione delibere e regolamenti Tasi Si prevede che i Comuni siano tenuti ad effettuare l'invio delle delibere e regolamenti entro il termine perentorio del 14.10 di ciascun anno, e non più entro il termine (non qualificato come perentorio) del 21.10
15	Imu e immobili delle cooperative edilizie Si dispone che l'Imu non si applichi alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari. Il tutto, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
16	Regole omogenee per l'Ivie L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
21	Rendita catastale degli "imbullonati" La determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) viene effettuata considerando: • il suolo e la costruzione; • gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima: • i macchinari, • i congegni, • le attrezzature, • gli altri impianti, • che siano funzionali allo specifico processo produttivo.
22	Atti di aggiornamento catastale degli imbullonati È possibile rideterminare la rendita catastale dei fabbricati interessati dalle nuove regole le nuove regole dal 1° gennaio 2016
23	Deroga principi per il 2016

	Solo per l'anno di imposizione 2016, per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo, proprio per consentire il recepimento dei nuovi criteri
25	Abrogazione della Imposta Municipale Secondaria Si dispone l'abrogazione dell'articolo 11, D.Lgs. 23/2011 che prevedeva, a decorrere dal 2016, l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (Imus), che avrebbe dovuto accorpare e sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap); l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
26	Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali Viene sospesa, per l'anno 2016, l'efficacia delle disposizioni regionali e comunali che prevedevano aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Vengono invece confermate le eccezioni previste per i ripiani finanziari del settore sanitario, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.
27	Tari Si modificano i vigenti commi 652 e 653 dell'articolo 1, L. 147/2013. In particolare: • si proroga anche agli anni 2016 e 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 del citato D.P.R., inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e quella di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1 b del medesimo allegato 1. Si ricorda che il citato comma 652 consente ai Comuni di commisurare la tassa sui rifiuti (Tari) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte; • si differisce al 2018 il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi nella determinazione dei costi del servizio anche delle risultanze dei fabbisogni <i>standard</i>.
28	Salvaguardia delle maggiorazioni Tasi già applicate nel 2015 Si dispone che - per i soli immobili non esentati - i Comuni possano mantenere, mediante espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione Tasi nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
50	Borse di studio del Programma Erasmus • confermando l'impostazione già seguita nel passato, viene disposta l'esenzione da Irpef per le borse di studio per la mobilità internazionale, erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'intera durata del nuovo programma <i>Erasmus</i>; • si dispone anche, per effetto di un rinvio normativo, l'esclusione dalla base imponibile Irap delle

	Amministrazioni Pubbliche delle analoghe borse di studio
51	Borse di studio Provincia autonoma di Bolzano Prevista l'esenzione da Irpef per particolari borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
53-54	Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato Si concede una riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.
55	Misura ridotta dell'imposta di registro sull'acquisto della prima casa Modificando la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si consente di applicare l'agevolazione, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato. Infatti, l'aliquota agevolata troverà applicazione anche per gli acquisti che, nello stesso tempo: • non soddisfino la condizione richiesta dalla lettera c) della nota II-bis; • soddisfino le condizioni richieste dalle lettere a) e b) della nota II-bis solo se non si tiene conto dell'immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione "prima casa", a condizione, però, che tale ultimo immobile venga alienato entro 1 anno dalla data dell'atto di acquisto della nuova "prima casa".
56	Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.
58	Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata Con norma interpretativa dell'articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973, si prevede che la predetta disposizione si interpreta nel senso che, sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. 865/1971 (quelle che rientrano nei piani di edilizia convenzionata), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, l'imposta di registro si applica in misura fissa ed i suddetti atti sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

59	Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente. In particolare, si sostituisce l'articolo 13 (patti contrari alla legge) della L. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione. Le innovazioni riguardano: • l'inserimento dell'obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6), cod. civ. (la modifica integra il comma 1, articolo 13, L. 431/1998). In base a tale disposizione del codice civile, l'amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l'altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento; • la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1, articolo 2, L. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, c.d. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4, articolo 13, L. 431/1998); • l'inserimento della possibilità di un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato. La modifica incide sul terzo periodo del comma 5, articolo 13, L. 431/1998 laddove il testo vigente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1; • per chi, nel periodo 2011-2015, ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli "affitti in nero" annullate dalla consulta, il canone è il triplo della rendita catastale.
60	Canone agevolato associazioni sportive dilettantistiche Modificando il vigente articolo 11, comma 1, D.P.R. 296/2005, si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato. Detta estensione si applica alle associazioni che non abbiano fini di lucro, che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla vigenti leggi e che svolgano attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
61-64	Riduzione Ires Con variazioni rispetto alle originarie previsioni, rimane vigente:

	- la sola diminuzione dell'Ires al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017; - la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'Ires in uno Stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella <i>white list</i>, all'1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
	Viene affidato ad apposito decreto il compito di rideterminare le misure connesse all'aliquota Ires, quale ad esempio la quota imponibile di dividendi (o di <i>capital gains</i>) da partecipazioni qualificate
65-69	Addizionale Ires per le banche Si introduce una addizionale all'imposta sul reddito delle società (Ires) per gli enti creditizi e finanziari e per la Banca d'Italia, pari a 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota di cui all'articolo 77, D.P.R. 917/1986. Si prevede che i soggetti che optino per la tassazione di gruppo e coloro che, in qualità di partecipati, optino per il regime c.d. della trasparenza fiscale, assoggettino autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale in discorso e provvedano al relativo versamento. I soggetti che, invece, hanno optato, in qualità di partecipanti, per il regime della trasparenza fiscale assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale predetta senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. Si consente di dedurre integralmente dall'Ires e dall'Irap gli interessi passivi degli enti creditizi e finanziari destinatari dell'addizionale in parola; infatti si dispone che la deducibilità degli interessi passivi, limitata al 96% del loro ammontare, sia applicabile alle sole imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi. Il comma 69 definisce la decorrenza delle disposizioni in argomento a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi a decorrere dall'anno 2017.
70-72	Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca Abrogando l'articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 446/1997, si sancisce che non sono soggetti passivi Irap: - i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32, Tuir; - i soggetti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 227/2001; - le cooperative e i loro consorzi (di cui all'articolo 10, D.P.R. 601/1973). Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015
73	Deduzioni Irap per lavoratori stagionali Si prevede l'estensione della deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile Irap, nel limite del 7%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
74	Detrazioni per interventi su immobili Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:

	• dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; • dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici; • della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; • dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Cessione del beneficio fiscale 65% per pensionati in <i>no tax area</i> I soggetti che si trovano nella <i>no tax area</i> in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.
75	Detrazione acquisto mobili per giovani coppie Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi <i>more uxorio</i> che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione: • va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro; • non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
76-84	Leasing di fabbricati ad uso abitativo La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale. Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano: • ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi; • a mettere a disposizione l'immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. Sono poi previste specifiche disposizioni per: • regolare la soggezione a revocatoria fallimentare;

	• specificare che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si risolve ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito; • disciplinare la possibilità per l'utilizzatore – al verificarsi di specifiche condizioni - di chiedere, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici; si prevede la ripresa del pagamento dei corrispettivi periodici al termine della sospensione, fatta salva la possibilità di rinegoziazione delle condizioni del contratto di <i>leasing</i> finanziario; • prevedere che, per il rilascio dell'immobile, il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto; • prevedere, modificando l'articolo 15, comma 1, D.P.R. 917/1986, la detrazione dei canoni e dei relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di acquisto nei casi di opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di <i>leasing</i>. Nel caso in cui i canoni o il riscatto siano pagati da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli su indicati. Si prevedono anche numerose modifiche al D.P.R. 131/1986 di tipo agevolativo: • assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale delle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo anche se imponibili a fini Iva; • applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1,5% sugli atti di trasferimento - nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario - di abitazioni non di lusso per le quali ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto di prima casa;
	• applicazione dell'imposta di registro in misura fissa dell'1,5% sugli atti di cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, anche se assoggettati a Iva. Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.
87	Iacp ed agevolazione 65% Le detrazioni del 65% sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
88	Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento Si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese

	sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche. Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono: • mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati; • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio; • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.
89 - 90	Agevolazioni per enti di edilizia popolare (social housing) Mediante modifica del D.P.R. 601/1973, si estende agli IACP la riduzione al 50% dell'aliquota IRES Esclusione delle sopravvenienze per contributi Mediante modifica dell'articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir è prevista l'esclusione dall'ambito delle sopravvenienze attive imponibili, dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli enti aventi le stesse finalità sociali dei c.d. "IACP". Condizioni per la fruizione delle agevolazioni Le due agevolazioni spettano a condizione che gli enti siano: • costituiti nella forma di società; • rispondenti ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing"; • già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
91-94 97	Maxiammortamenti su nuovi investimenti Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di maggiorare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile. Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato. Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni. Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.
95	Affrancamento valori operazioni straordinarie

	Si prevede che, in occasione dell'affrancamento di valori connessi ad operazioni straordinarie (articolo 15, comma 10, D.L. 185/200832), la deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi (affrancati) può avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.
98-108	Credito di imposta per investimenti al Sud Si prevede un credito d'imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima: • del 20% per le piccole imprese, • del 15% per le medie imprese, • del 10% per le grandi imprese, • nei limiti della carta degli aiuti a finalità regionale. Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Il credito spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche in <i>leasing</i>, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle dei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni. Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, si utilizza in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro. Il credito spetta in misura ridotta se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta dopo acquisto o ultimazione o se prima di 5 anni dall'acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, a meno che nel medesimo periodo d'imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Nel <i>leasing</i> l'agevolazione permane anche se non si esercita il riscatto
111-113	Regime fiscale forfetario: modifiche Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente. In particolare, si prevede: • un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili; • una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime;

	• la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa; • una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento dei minimali.
114	Redditi dei soci autonomi delle cooperative artigiane La norma assimila, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La disposizione specifica tuttavia che il trattamento previdenziale dei medesimi soggetti rimane quello attualmente vigente.
115 -120	Regime agevolato dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società semplice Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016. Le agevolazioni proposte sono le seguenti: • utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni; • facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale; • fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società; • riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse; • l'Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.
121	Estromissione immobili dalla ditta individuale Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale. L'opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente. Trattasi di una sorta di riedizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 37, L. 244/2007.
123-124	Incremento delle deduzioni Irap per soggetti "minori" Si prevede un incremento delle deduzioni forfetarie spettanti nella determinazione del valore della produzione per i soggetti Irpef di minori dimensioni, per i quali tale valore si colloca al di sotto di determinate soglie quantitative.
125	Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati) Con la disposizione in commento, aggiungendo un comma (1.bis) all'articolo 2, D.Lgs. 446/1997 in materia di Irap, si prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

	Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
126	Note di variazione ai fini Iva Si provvede ad una completa riscrittura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in particolare: • si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura; • si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
127	Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale. Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali)
128	Estensione del reverse charge Modificando il sesto comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, si estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini Iva (c.d. <i>reverse charge</i>) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. <i>split payment</i>). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi dell'articolo 395, Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
129	Compensazione cartelle esattoriali Si estende al 2016 l'effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per l'anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto del ministro dell'economia e delle finanze. Si rammenta che la disposizione originaria, recata dall'articolo 12, comma 7-bis, D.L. 145/2013, prevedeva la citata compensazione per l'anno 2014; successivamente, con l'articolo 1, comma 19, L. 190/2014, è

	stata estesa anche all'anno 2015.
130-132	Termini per l'accertamento Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva). Le novità in esso contenute concernono: • lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi (rispettivamente articoli 54 e 55 del citato D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni; • l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni. • l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. Inoltre, si sostituisce l'articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva. Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di <i>voluntary disclosure</i> con particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia Iva e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.
133	Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative apportata con D.Lgs. 158/2015; ai fini della procedura di <i>voluntary disclosure</i>, invece, rimangono ferme le precedenti sanzioni.
	Si introduce la possibilità di notificare gli atti da porre <i>ex lege</i> a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (<i>voluntary disclosure</i>) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di

	posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.
134-138	Rateazione dei debiti tributari Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio: • spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; • è limitato al solo versamento delle imposte dirette; • è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza l'ufficio competente ricalcola le rate dovute e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo. Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga. Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione. Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.
141	Comunicazioni del Pubblico Ministero all'Agenzia delle entrate Modificando l'articolo 14, comma 4, L. 537/1993, si dispone che, quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex articolo 331, c.p.p., in caso di reato perseguibile d'ufficio) e dalla quale può derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché possa procedere al conseguente accertamento.

142-147	Operazioni <i>black list</i>, CFC e obblighi di rendicontazione per le multinazionali Si modifica la vigente disciplina in materia di: deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. <i>black list</i>; società controllate estere (<i>controlled foreign companies</i> CFC). Black list In particolare, abrogando i commi da 10 a 12-<i>bis</i> del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986 (Tuir), elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110, Tuir.
142-147	CFC Si modifica l'articolo 167, Tuir, al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi forfet fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (c.d. <i>black list</i> CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco ed oggettivo, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Inoltre la disciplina fiscale delle CFC, in presenza di specifiche condizioni si applica anche nel caso di società situate in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi dello spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio effettivo di informazioni a fini fiscali. Inoltre: • si introducono opportune disposizioni di coordinamento in merito all'individuazione degli Stati da considerarsi <i>black list</i>; • si specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Obblighi di rendicontazione per le multinazionali Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti (obbligate alla redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro e che non siano a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche) trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, distinta Paese per Paese e che riporti l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di una attività economica effettiva. La mancata presentazione di detta rendicontazione, di cui l'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni in essa contenute, ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione

	pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Si estende l'obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la citata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione Paese per Paese. Si affida a un decreto del Mef il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione internazionale; è invece demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta disposizione e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
148	Patent box Si modifica la vigente disciplina in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti (c.d. <i>patent box</i>). In particolare: • intervenendo sul comma 39, articolo 1, L. 190/2014, si sostituisce il riferimento alle "opere dell'ingegno" con quello al "software protetto da <i>copyright</i>"; • si aggiunge il comma 42-ter, il quale prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (<i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del <i>patent box</i>.
149-151	Incentivazione produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi Agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che hanno cessato al 1° gennaio 2016 (ovvero entro il 31 dicembre 2016) di beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24, comma 8, D.Lgs. 28/2011, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull'energia prodotta secondo specifiche modalità. L'incentivo è pari all'80% di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico (Mise) 6 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione ed è erogato dal gestore dei servizi energetici (Gse) a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, oppure a partire al 1° gennaio 2016. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma successivo. Si dispone che, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati agli incentivi in parola comunichino al Mise le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la notifica alla commissione europea del regime di aiuto ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore

	dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020.
152- 164	Canone rai Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle bollette di fornitura di energia elettrica. Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate. Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l'obbligo scatta in virtù della detenzione dell'apparecchio. Si eliminano, tra le presunzioni che fanno scattare l'applicazione del canone tv, l'utilizzo di un apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione, unitamente alla presunzione connessa all'impianto di ricezione); si specifica poi che l'eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone che l'autorizzazione allo scambio di informazioni tra l'Anagrafe tributaria, l'Authority per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'Interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità - per l'attuazione delle disposizioni sul pagamento del canone in bolletta - riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi alle famiglie. Si prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del regio D.L. 246/1938. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione gli elenchi dei soggetti esenti e di coloro che hanno presentato l'apposita dichiarazione di cui al comma 153, lettera a) della Legge di Stabilità. Si riserva all'Erario il 33% (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (per gli anni 2017 e 2018 la percentuale è del 50%) destinandole: • all'esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 euro annui; • al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali; • per un massimo di 50 milioni annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale ferma restando l'assegnazione alla rai della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.
178-181	Esonero contributivo per il 2016 Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato determinato nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del

	datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell'entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016). In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro subentra anche nell'esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti rispetto a quanto già fruito.
182-189	Detassazione retributiva per premi di produttività ed erogazioni alla generalità dei dipendenti Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione". Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D. Lgs 81/2015. L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto. Non saranno tassate ad Irpef somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
259	Regime speciale per lavoratori rimpatriati Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dei benefici fiscali di cui alla L. 238/2010 in favore dei soggetti rimpatriati in Italia. In particolare una prima novità riguarda la data del rientro che è ora riferita al periodo fino al 31 dicembre 2015. L'altra modifica interessa la fissazione del termine (3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) entro il quale dovranno essere definite dal direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative per l'esercizio del regime opzionale ivi previsto. Si ricorda che in favore dei soggetti rimpatriati, per i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo, la citata L. 238 (articolo 3) consente il concorso alla base imponibile IRPEF in misura ridotta (20 per cento per le lavoratrici e 30% per i lavoratori). In alternativa gli stessi contribuenti possono optare – con le modalità che saranno definite dal predetto provvedimento direttoriale – per il regime agevolativo di cui all'articolo 16 (regime speciale per i lavoratori rimpatriati) del D.Lgs. 147/2015 che riconosce quale beneficio fiscale la concorrenza del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia al reddito complessivo nella misura del 70 per cento.
283	Contributi per il baby sitting

	Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità (già prevista per la madre lavoratrice dipendente) di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
287-288	Pensioni con indicizzazione mai inferiore a zero Viene esclusa l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'Istat, non può essere mai inferiore a zero.
290	Detrazioni per redditi di pensione. Si incrementano le detrazioni concesse ai pensionati con redditi bassi, elevando la zona di <i>no tax area</i> dagli attuali 7.500 euro a 7.750 euro.
320	Credito di imposta per la riqualificazione alberghi Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione. Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro. Si demanda ad un decreto del Mibact, d'intesa con la Conferenza Unificata, l'aggiornamento degli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i <i>condhotel</i> e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
366	Tasse sulle unità da diporto Si abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, D.L. 201/2011 (c.d. Salva-Italia), conseguentemente perdono di efficacia e vengono implicitamente abrogati i commi da 3 a 10.
367	Riduzione tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment Si introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all'80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. Le modalità attuative saranno definite con Decreto del Mef, di concerto con il Mit, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il 15 marzo 2016.
368	Tax free shopping Il comma 368 autorizza gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini <i>extra Ue</i> (c.d. <i>tax free shopping</i>), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con

	successivo decreto del Mef, di concerto con il Mibact, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
396	Erogazione liberale di derrate alimentari. Si prevede l'innalzamento, da 5.164,57 a 15.000,00 euro della soglia stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), D.P.R. 441/1997 oltre la quale insorge l'obbligo di preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, in caso di cessione gratuita di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle onlus, ai fini di vincere la presunzione di cessione senza fattura. Inoltre, si rende facoltativo l'invio della comunicazione preventiva, nel caso in cui la cessione gratuita di prodotti nei confronti dei suddetti enti abbia ad oggetto beni facilmente deperibili (alimentari).
414-416	Sostegno ai coniugi in stato di bisogno (regime sperimentale) Si stabilisce che il coniuge, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo. Qualora il Tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente. Si demanda ad un Decreto Ministeriale l'emanazione delle disposizioni attuative con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione.
429-431	Ripresa versamento tributi sospesi o differiti Intervenendo in modifica all'articolo 9, L. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) – si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.
441-453 456	Finanziamenti territori nord calamità e ZFU in Lombardia Si istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 e si delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca. Inoltre, si dispone che gli aiuti di stato concessi sotto forma di agevolazioni sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti <i>de minimis</i> . Oltre a prevedere norme applicative dell'istituita zona franca le disposizioni in esame individuano una serie di agevolazioni fiscali: • esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), • esenzione dall'Irap (nel limite di 300 mila euro),

	• esenzione Imu. Tali esenzioni sono concesse esclusivamente nell'anno 2016.
645- 651 653	Autotrasporto • Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura; • si reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza determina l'irrogazione di sanzioni amministrative; • a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (ce) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura dell'80% entro un tetto massimo di disponibilità di fondi. L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito <i>internet</i>. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
652	Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, Tuir ed articolo 1, comma 106, L. 266/2005). Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del

	Comune in cui ha sede l'impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
739	Imposta sulla pubblicità: divieto di incremento Con norma di interpretazione autentica, si stabilisce che il divieto per i Comuni di innalzare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità si applica solo nei casi in cui la delibera di innalzamento sia stata assunta dopo il 26 giugno 2012.
778-780	Compensazione onorari avvocati Si consente, a decorrere dal 2016, ai professionisti che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (onorari di avvocato, diritti e spese) non ancora saldati, indipendentemente dalla data di maturazione, di poter compensare detti crediti con le proprie posizioni debitorie per imposte, tasse ed Iva, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale dei predetti crediti. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per avvocati. Si prevede che dette cessioni siano esenti da imposta di bollo e di registro. La cessione o compensazione può riguardare tutti i crediti non contestati. Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale per la fissazione di criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle predette misure e per garantire il rispetto del tetto di spesa.
887-888	Rivalutazione di quote e terreni È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016. Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.
889	Rivalutazione dei beni di impresa Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. In particolare: • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili); • gli effetti fiscali sono differiti; • è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.
898	Innalzati i limiti per l'uso del contante

	Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti. Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".
899	Limiti per attività di cambiavalute Modificando l'articolo 49, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2007, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.
900-901	Utilizzo bancomat per pagamenti di modico valore, pos professionisti Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ed a prescindere da qualsiasi importo minimo. Si prevede un Decreto Ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Inoltre, si prevede che - con i decreti ministeriali attuativi del D.L. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) - siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di consentire il pagamento della sosta (parcometri) con moneta elettronica.
902	Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione Si provvede ad abrogare l'articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
903	Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti. Si provvede ad abrogare l'articolo 32-bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili.
904	Emolumenti delle PPAA superiori a 1.000 euro Si prevede il mantenimento dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
905	Registro dal 12 al 15% per i trasferimenti di aree Viene innalzata, dal 12 al 15%, la misura dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti immobiliari di terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

908	Compensazione Iva per gli animali vivi Si demanda ad apposito DM la finalità di innalzare, in misura non superiore al 10%, le percentuali di compensazione Iva applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario. Il medesimo D.M. dovrà anche innalzare, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi: - della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %; - della specie suina, in misura non superiore all'8%.
909	Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari Modificando l'articolo 1, comma 512, L. 228/2012, si fissa nel 30% - in luogo dell'attuale 7% - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in aggiunta alle rivalutazioni di cui all'articolo 3, comma 50, L. 662/1996). Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.
910	Energie agroforestali connesse all'attività agricola Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di: • energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, • di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, • effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ. e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 442/1997.
911	Estensione regime di esenzione da accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili Si estende il regime di esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 Kw consumata dalla imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall'abitazione, anche all'energia elettrica prodotta similmente, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8 della L. 1643/1962 (si tratta delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'Enel).
918 -948	Modifiche al regime dei giochi

Si interviene con numerose modifiche tese ad incrementare il prelievo sui giochi, a rendere meno pericoloso lo svolgimento dell'attività e ad attrarre materia imponibile in Italia in relazione al posizionamento dei server.

In particolare:

- dal 2016, il PREU relativo alle *news slot* passa dal 13 al 17,5%; dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite - *pay-out* - non può essere inferiore al 70%;
- dal 2016 il PREU viene aumentato anche con riguardo alle video *lottery* terminal (apparecchi in rete telematica che si attivano solo in presenza di un collegamento alla rete stessa e che possono essere installati solo in sale destinate all'attività di gioco, con accesso precluso ai minori), dal 5 al 5,5 per cento;
- si proroga al 31 gennaio 2016 il termine per la regolarizzazione per i centri di scommesse *on line* non autorizzati, l'introduzione di regole impositive più puntuali e l'indizione di bandi di gara per attribuire nuove concessioni. I destinatari della regolarizzazione sono in particolare quei soggetti che, in attesa del conseguimento della concessione governativa, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- viene prevista una presunzione di sussistenza di una stabile organizzazione in Italia degli operatori stranieri che raccolgono scommesse nel nostro Paese. In particolare qualora uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa da parte degli intermediari finanziari, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, convoca in contraddittorio i gestori ed il soggetto estero. I gestori vengono convocati in contraddittorio entro sessanta giorni dall'informativa. I gestori e il soggetto estero convocati per il contraddittorio possono fornire prova contraria. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio previsto dalla norma, che non può durare più di novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate è titolata ad emettere un avviso di accertamento, liquidando la maggiore imposta e le relative sanzioni. I contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione vengono segnalati dall'Agenzia delle entrate agli intermediari finanziari ai fini dell'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25% sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Tra le nuove disposizioni viene comunque prevista la possibilità per il contribuente di presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, una specifica istanza di interpello disapplicativo, sulla base di quanto viene previsto

	dell'articolo 11, comma 2, L. 212/2000, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti per l'applicazione delle nuove disposizioni
949	Dichiarazione precompilata Si apportano modifiche al D.Lgs. 175/2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.
(a)	Si modificano le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, rendendo permanente l'obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate.
(b)	Si introduce, al medesimo articolo 3, D.Lgs. 175/2014, un comma 3-bis, il quale consente a tutti i cittadini - anche quelli che non sono destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata - di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria. In tal modo i cittadini autenticati potrebbero accedere a dati che li riguardano, con vantaggi in termini di informazione e di valorizzazione dei dati acquisiti, che spesso sono risultato di adempimenti onerosi. Si integra l'articolo 3, comma 4, D.Lgs. 175/2014 - il quale disponeva che i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei dati per ottenere le deduzioni o detrazioni fossero stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze (decreto che non risulta ancora emanato) - con una disposizione in merito ai casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni questi casi sono trattati analogamente a quelli indicati nell'articolo 78, comma 26, L. 413/1991. Quest'ultimo dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli elenchi che gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria relativamente ai soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili, si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio di ciascun anno, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
(c)	Trattasi di modifica formale all'articolo 3, comma 5, conseguente all'introduzione del comma 3-bis.
(d)	Si integra l'articolo 5 con un comma 3-bis. L'articolo 5 indica i casi in cui non si effettua il controllo sui dati della dichiarazione precompilata e stabilisce, altresì, i casi nei quali tale controllo deve essere eseguito.
(e)	Il comma 3-bis introdotto stabilisce che l'Agenzia delle entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a detto termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell'imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, o risulti

	un rimborso superiore all'importo di 4.000 euro. L'Agenzia delle entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione e se essa è posteriore rispetto al termine prescritto. In particolare, l'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, l'Agenzia delle entrate non procede al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, mentre, su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Il controllo deve essere, invece, effettuato, nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta o nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caaf o professionista. In tal caso il controllo formale è effettuato nei confronti del Caaf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
(f)	Si inserisce, al comma 4 dell'articolo 1, il rimando al comma 3-bis - introdotto dalla lettera e). Il comma 4, articolo 1 riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie da parte dei contribuenti. A tali casi si applicano anche le disposizioni contenute nell'illustrato comma 3-bis in materia di controlli (oltre che quelle del comma 3 e dell'articolo 6 del medesimo decreto).
(g)	Si abroga la lettera b), comma 1, articolo 5, che escludeva il controllo preventivo nell'ipotesi di dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta nei casi di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro per detrazioni per carichi di famiglia. Tale abrogazione produce effetto a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2016 relativamente ai redditi del 2015.
(h)	Si apporta una modifica alle previsioni dell'articolo 35, comma 3, in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caaf. A seguito di tale modifica possono essere considerati "centri autorizzati" quelli per i quali la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia almeno pari all'un per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività fiscale. È ammesso uno scostamento massimo del 10% da tale valore. In base all'articolo 35, comma 3 vigente, tale valore deve essere pari all'un per cento del rapporto tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei 3 anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, incluso quello considerato, con uno scostamento del 10%.
(i)	Si muta, all'articolo 35, comma 3, il riferimento temporale per il conteggio della media delle dichiarazioni

	trasmesse da “2016, 2017 e 2018” a “2015, 2016 e 2017”.
950	Modifiche agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria Si apportano modifiche all’articolo 78, L. 413/1991 relativamente agli obblighi di comunicazione da parte di enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale dei dati relativi alle somme che non concorrono alla formazione del reddito, nonché dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e delle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.
(a)	Sostituendo il comma 25-<i>bis</i>, articolo 78, si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell’articolo 51, comma 2 e dell’articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti. Tale comunicazione è effettuata ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate ed i relativi controlli su oneri deducibili e detraibili. Gli enti suddetti sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle spese sanitarie che non sono rimaste a carico dei contribuenti in base a specifiche disposizioni del Tuir.
(b)	Si abroga il comma 25-<i>ter</i>, articolo 78, L. 413/1991 che prevedeva che contenuto, termini e modalità delle trasmissioni dei dati per l’effettuazione dei controlli sugli oneri detraibili sarebbero stati definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
(c)	Si sopprime il primo periodo del comma 26, articolo 78, L. 413/1991, che disciplinava la predisposizione degli elenchi mediante l’utilizzo di supporti magnetici con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Inoltre nel testo dell’articolo, ogni qualvolta si fa riferimento al comma 25, è stabilito che tale riferimento sia esteso anche alle disposizioni del comma 25-<i>bis</i>.
951	Modifiche alle regole sulla assistenza fiscale Si apportano tre modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, in tema di assistenza fiscale.
(a)	La lettera a) introduce all’articolo 17, Assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta, comma 1, lettera c-<i>bis</i>) che prescrive un ulteriore onere per i sostituti di imposta consistente nella comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante strumenti telematici ed entro il termine del 7 luglio di ciascun anno, dei risultati finali delle dichiarazioni. Qualora compatibili con tale previsione, si applicano le disposizioni dell’articolo 16, comma 4-<i>bis</i>, in base al quale entro il 7 luglio di ciascun anno i Caaf sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i risultati finali delle dichiarazioni.
(b)	La lettera b) apporta modifiche all’articolo 7 Procedimento per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati, comma 2-<i>ter</i> per adeguarne le disposizioni alla nuova normativa sui requisiti dimensionali dei centri autorizzati di assistenza fiscale introdotta dal comma 1, lettera h) dell’articolo.

(c)	Inoltre, all'articolo 7, comma 2-ter, per il conteggio si prevede che si debba fare riferimento alla circostanza che, annualmente, che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento.
952	Modifiche al D.P.R. 322/1998 in tema di modello 770 e certificazioni
(a)	Il comma 3-bis, articolo 4 risulta sostituito da un nuovo testo ed opera nei confronti di tutti i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi in base al D.P.R. 600/1973. In base al nuovo testo, i sostituti d'imposta che operano le predette ritenute sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati indicati dall'articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998.
(b)	Si sostituisce anche il comma 6-quinquies, articolo 4, D.P.R. 322/1998. Il testo novellato, oltre a stabilire che le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973, devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono, precisa che la predetta trasmissione possa avvenire sia direttamente che mediante l'utilizzo di incaricati appositamente titolati. Inoltre stabilisce che, entro la stessa data, debbano essere trasmessi gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assicurativi. È necessario, altresì, procedere alla trasmissione di dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in occasione dell'assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 241/1997 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni che devono essere stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Alla trasmissione telematica sono attribuiti i medesimi effetti della esposizione degli stessi nella dichiarazione unica.
953	Tessera sanitaria ed esonero sperimentale dallo spesometro per il 2016 Apportando modifiche all'articolo 21, D.L. 78/2010, si prevede, con l'introduzione del comma 1-quater, in via sperimentale e per il solo anno 2016, l'esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) per i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Si tratta di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti le cui modalità devono essere disciplinate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
954 (a) 955	Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433, cod. civ.. Decorrenza particolare A decorrere dal periodo di imposta 2015

954 (b) 955	Più semplice la detrazione per spese di istruzione universitaria Viene sostituita la lettera e) dell'articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l'individuazione dell'importo massimo della spesa rilevante. Infatti, nel caso di frequenza presso: • università private; • università estere; la misura della spesa rilevante darà fissata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali. Decorrenza particolare A decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 31 gennaio 2016
954 (c)	Imposta dovuta dai "non residenti Shumaker" Intervenendo a modificare il comma 3-bis, articolo 24, Tuir, si precisa l'ambito soggettivo di applicazione della norma è riferito ai "soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano" e non più, come per la disciplina vigente, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato membro aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Si ricorda che per tali contribuenti l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, Tuir a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.
956	Controlli dell'Agenzia per particolari rimborsi superiori a 4.000 euro Sono abrogati i commi 586 e 587, articolo 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), i quali stabiliscono che con riferimento al periodo di imposta 2015, quindi per le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016, l'Agenzia delle entrate non ha più l'onere dell'esecuzione di controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

960	Aliquota Iva del 5% su prestazioni socio sanitarie
961	Istituendo la nuova parte II-bis della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, si estende l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi ai soggetti indicati dalla legge (non solo a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale).
(a)	La lettera a), sostituendo i primi due commi dell'articolo 16, oltre a confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.
(b)	La lettera b) abroga il n. 41-bis della tabella A, parte II, il quale comprende nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5 per cento.
(c)	La lettera c), con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, vi introduce una nuova Parte II-bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5%. Sono soggette all'aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'articolo 10, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
963	In merito alla decorrenza, si precisa che le norme introdotte si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
962	Abrogazione di norme a seguito del disposto del comma 960 Si abrogano i primi due periodi dell'articolo 1, comma 331, L. 296/2006: • il primo periodo del comma 331 estendeva in via interpretativa l'aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter), articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni; • il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997) di optare per il regime

	agevolativo applicato alle onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione Iva.
964	Disposizioni per contrastare il mancato pagamento del bollo auto Modificando l'articolo 103, D.Lgs. 285/1992, si prevede che <i>"La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A., restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. (...)".</i>
979	Carta per acquisti culturali A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.
982	Credito di imposta per installazione impianti di allarme Istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L'attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun divieto di sovrapposibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l'installazione di allarmi.
984	Credito di imposta per acquisto strumenti musicali È istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in compensazione.
987 989	Deducibilità ai fini delle IIDD dei contributi ai consorzi obbligatori per legge Modificando l'articolo 100, Tuir, si prevede la deducibilità delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. Decorrenza particolare

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015
988 989	Deducibilità Irap dei contributi a consorzi obbligatori Si prevede la deducibilità dalla base imponibile Irap delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. Decorrenza particolare Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015
999	Entrata in vigore Ove non diversamente stabilito, la Legge di Stabilità entra in vigore dal 01 gennaio 2016